

## **TI\_GERICHTE 11.2016.6 vom 25. November 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-11-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2016.6\\_d20131125](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2016.6_d20131125)

FR: TI\_GERICHTE 11.2016.6 du 25 novembre 2013

IT: TI\_GERICHTE 11.2016.6 del 25 novembre 2013

### **Regeste**

Modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari

### **Erwägungen**

#### **E. 000**

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei contributi alimentari in discussione. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al legale di AP 1 e dei figli il 20 gennaio 2016. Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 30 gennaio 2016, ma si è protratto a lunedì 1° febbraio 2016 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello è dunque ricevibile.

#### **E. 2**

in fr. 1629.75 mensili e nel caso di AP 3 in fr. 1455.– mensili fino al 31 maggio 2016, in fr. 1680.90 mensili fino al 30 giugno 2017 e in fr. 1752.35 mensili dal 1° luglio 2017 in poi. Di conseguenza egli ha adeguato in fr. 6074.75 mensili complessivi la trattenuta di stipendio a carico di AO 1 dal gennaio del 2016 in poi.

#### **E. 3**

Gli appellanti sostengono che nell'ambito di una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio il giudice può ridurre già in via cautelare l'entità di contributi alimentari solo a titolo eccezionale e con grande cautela, qualora la situazione economica appaia chiara già a un esame sommario e non permetta di pretendere che l'obbligato continui a versare i contributi originari nemmeno per la durata del processo. Se non che – essi proseguono – in concreto la situazione non è affatto chiara, poiché essi risiedono a \_\_\_\_\_ nel quartiere di \_\_\_\_\_, sede di banche e di ambasciate, ciò che non ha ridotto il loro fabbisogno. Inoltre né una diminuzione del reddito né un aumento del fabbisogno permette di concludere già a prima vista che l'attore non possa continuare corrispondere i contributi originari in pendenza di causa. Per tacere del fatto che, essi soggiungono, l'istante non ha addotto alcuna modifica della propria situazione. In subordine gli appellanti si dolgono che il Pretore non abbia riconosciuto nel fabbisogno di AP 1 il leasing per l'automobile e altre voci di spesa solo perché essa potrebbe attingere a sostanza propria. Intanto – essi adducono – nulla rende verisimile che tale sostanza sussista. Inoltre l'obbligo di consumare sostanza è arbitrario, poiché vale nel caso specifico per una sola parte. E ad ogni buon conto – essi epilogan – per calcolare il contributo alimentare in favore di AP 1 il Pretore avrebbe dovuto suddividere l'eventuale eccedenza nel bilancio familiare, come aveva fatto nella sentenza di divorzio.

#### **E. 4**

I tribunali svizzeri sono competenti per le azioni “di completamento o modificazione di decisioni in materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59 e 60”, fatta salva l'applicazione dell'art. 85 (art. 64 cpv. 1 LDIP). Tra la Svizzera e il Perù non vigono trattati che prevedano un'altra disciplina. Quanto all'art. 85 LDIP, esso rinvia alla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (RS 0.211.231.011). Tale convenzione non si applica tuttavia – contrariamente a quel che figura nel decreto impugnato (pag.

#### **E. 5**

I contributi di mantenimento a favore di un ex coniuge fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato possono essere ridotti, soppressi o temporaneamente sospesi “se la situazione muta in maniera rilevante e durevole” (art. 129 cpv. 1 CC). Quanto ai contributi di mantenimento per figli minorenni, il giudice li modifica o li toglie su istanza di un genitore o del figlio ove “le circostanze siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2). La modifica o la soppressione di un contributo alimentare presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato (casistica ed esempi: Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami ; Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2<sup>a</sup> edizione, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii ). La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di correggere la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze. Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi una riduzione o una soppressione del contributo non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD II-2015 pag. 790 n. 7c consid.

#### **E. 6**

Come ricordano gli appellanti, in una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio il giudice può modificare o sopprimere già in via cautelare i contributi di mantenimento previsti nella sentenza in questione solo a titolo eccezionale e con grande cautela, ove la situazione economica appaia chiaramente mutata già a un sommario esame e non permetta di pretendere che l'obbligato continui a versare i contributi litigiosi neppure per la durata del processo. Nel dubbio, i contributi precedenti vanno mantenuti (RtiD II-2015 pag. 791 consid. 7 con rimandi). Non solo perché essi figurano in una sentenza esecutiva, passata in giudicato, ma anche perché la sentenza che sarà pronunciata in esito all'azione di modifica retroagirà – salvo ove ciò dovesse risultare iniquo (DTF 117 II 369 consid. 4c) – fin dall'introduzione del processo, sicché il debitore potrà compensare eventuali contributi alimentari pagati in esubero pendente causa con quanto dovrà versare in seguito. Il che non è possibile invece trattandosi di una sentenza di divorzio, la quale esplica effetti solo per il futuro (sentenza del Tribunale federale 5A\_902/2012 del 23 ottobre 2013, consid. 1.3 con riferimento a DTF 118 II 228).

#### **E. 7**

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare, inoltre, che una riduzione o una soppressione cautelare di contributi di mantenimento in una causa tendente alla modifica di una sentenza di divorzio è ammissibile solo ove si dia urgenza e sussistano circostanze particolari. Tale è il caso, ad esempio, qualora non si possa esigere che il debitore attenda la decisione di merito per vedere sopprimere o ridurre i contributi alimentari stabiliti nella sentenza di divorzio (urgenza), e ciò per il sensibile deterioramento intervenuto nella sua situazione economica (circostanza particolare), ponderati anche gli interessi del creditore (sentenza del Tribunale federale 5A\_732/2012 del 4 dicembre 2012, consid. 3.2, sempre con riferimento a DTF 118 II 229). A ragione i convenuti fanno valere pertanto che in concreto il Pretore avrebbe dovuto attenersi ai criteri testé riassunti e non emettere un decreto cautelare in cui anticipa la decisione di merito. Raffrontando le condizioni economiche delle parti al momento del divorzio e al momento in cui è stata introdotta l'azione di modifica per ricalcolare i contributi alimentari in favore dell'ex moglie e dei figli, egli ha precorso il giudizio finale. Al riguardo le doglianze degli appellanti sono provviste di buon diritto.

## **E. 8**

Nella fattispecie è pacifico che la situazione dell'ex moglie e dei figli appare radicalmente mutata già a un sommario esame rispetto al momento del divorzio (novembre del 2013), nell'estate del 2014 AP 1 essendosi durevolmente trasferita a \_\_\_\_\_ insieme con AP 2 e AP 3. La questione è di sapere se urgenza e circostanze particolari giustificano una riduzione già in via cautelare dei contributi di mantenimento loro destinati nella sentenza di divorzio. Ora, la situazione economica dell'attore non risulta peggiorata. Sotto questo profilo egli può dunque continuare ad assolvere, pendente causa, gli obblighi di mantenimento che gli derivano dalla sentenza medesima. Se non che, una modifica cautelare – limitata – dei contributi alimentari si legittima sin d'ora alla luce di due circostanze particolari ed evidenti, che non possono trascurarsi già a prima vista. a) La prima circostanza consiste nel fatto che al momento del divorzio il contributo alimentare per AP 1 era stato definito in base al minimo esistenziale svizzero del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili: decreto impugnato, pag. 7 a metà). Sebbene abiti in Perù, essa non può pretendere di far capo ora al minimo esistenziale svizzero per sostenere un tenore di vita più alto di quello che le era stato riconosciuto al momento del divorzio. Poco giova così che a \_\_\_\_\_ essa abbia scelto di risiedere in un quartiere lussuoso (\_\_\_\_\_) di banche e ambasciate. Pertinentemente il Pretore ha ridotto l'importo forfettario di fr. 1350.– mensili previsto dal diritto esecutivo svizzero al 43.3% (fr. 584.55 mensili) sulla scorta di dati statistici figuranti in Prezzi e salari della \_\_\_\_\_, edizione 2012 (decreto impugnato, pag. 7 in basso). Si tratta di una decisione prudentiale, giacché l'equivalente del minimo esistenziale svizzero traslato su scala nazionale peruviana (e non solo sul livello dei prezzi e dei salari rilevati nella capitale) sarebbe verosimilmente inferiore. D'altro lato non avrebbe senso obbligare AO 1 a versare una determinata cifra sapendo già oggi che questa andrà parzialmente rimborsata dalla destinataria. Senza intervenire sulle altre voci di spesa considerate a suo tempo dal giudice del divorzio (al cui proposito non può anticiparsi un giudizio di merito in sede cautelare), il fabbisogno di AP 1 risulta così di fr. 3595.– mensili (rispetto ai fr. 4360.– mensili fissati nella sentenza di divorzio). b) La seconda circostanza che non può essere ignorata nel caso specifico riguarda il contributo alimentare per i figli. Non tanto – diversamente da quanto vale per AP 1 – in ragione della residenza all'estero, il cui minor costo potrebbe compensarsi per AP 2 e AP 3 con il ragguardevole ammontare della retta scolastica in Perù (e prudenzialmente non va quindi modificato in via cautelare), quanto per la riscossione degli assegni familiari, cui AO

1 non ha più diritto proprio per l'intervenuto trasferimento dei figli all'estero (art. 7 cpv. 1 OAFam, RS 836.21). Tra la Svizzera e il Perù non consta, del resto, alcun accordo in materia (< <https://www.eda.admin.ch> >). Certo, il fatto che un debitore alimentare non riceva più assegni familiari ancora non significa che il fabbisogno in denaro dei figli diminuisca automaticamente. In concreto il patrocinatore dei figli ha dichiarato testualmente però, all'udienza del 23 marzo 2015 davanti al Pretore: “Si ritiene evasa la questione della trattenuta di stipendio, compreso l'adattamento delle cifre al fatto che il signor AO 1 non percepisce più gli assegni familiari a favore dei figli” (verbale nell'inc. CA.2014.495). Nelle condizioni descritte non v'è ragione per disconoscere tale acquiescenza.

#### **E. 9**

Se ne conclude che l'appello merita accoglimento nella misura in cui il contributo provvisorio per l'ex moglie va fissato in fr. 3595.– mensili (rispetto ai fr. 2990.– mensili decretati dal Pretore) e quello per i figli nella differenza tra quanto aveva deciso il giudice del divorzio (sopra, lett. A) e l'ammontare degli assegni familiari (art. 3 cpv. 1 LAFam, RS 836.2). Sta di fatto che la decisione odierna dispiega effetti solo per il futuro e solo a titolo provvisorio, giacché la sentenza di merito retroagirà – salvo ove ciò dovesse risultare iniquo – fin dall'introduzione del processo e sostituirà dunque l'intero assetto cautelare (sopra, consid. 5). Statuire sul contributo provvisorio per AP 2, divenuta maggiorene il 6 maggio 2016, è dunque una questione senza interesse pratico né attuale. Quanto al contributo provvisorio per AP 3, esso ammonta a fr. 1860.– mensili dal 1° giugno del 2016 fino al 30 giugno 2017 (fr. 2061.65 ./ fr. 200.– [art. 3 cpv. 1 lett. a LAFam]) e a fr. 1975.– mensili fino alla maggiore età, il 16 giugno 2019 (fr. 2226.65 ./ fr. 250.– [art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam]). La trattenuta di stipendio a carico dell'attore va adeguata in definitiva a fr. 5455.– mensili dal giugno del 2016 al giugno del 2017 (fr. 3595.– + fr. 1860.–) e a fr. 1975.– mensili dal luglio del 2017 in poi.

#### **E. 10**

Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). In appello i convenuti ottengono causa vinta per circa tre settimi, ma escono sconfitti per il resto. Davanti al Pretore di contro essi risultano vittoriosi per circa tre quinti, dato l'esito della presente decisione, giacché in prima sede l'attore sollecitava la riduzione immediata del contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 1919.– mensili, di quello per AP 2 a fr. 829.– mensili e di quello per AP 3 a fr. 777.70 mensili, mentre AP 1 rivendicava per sé e i figli il mantenimento della trattenuta di stipendio ordinata inaudita parte. Ora, nelle cause del diritto di famiglia il giudice non è tenuto a suddividere le spese giudiziarie in base a proporzioni strettamente aritmetiche (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Dandosi reciproca soccombenza, può emanare un giudizio d'equità. Nella fattispecie si giustifica pertanto, nel complesso, di ripartire l'insieme degli oneri processuali in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Il dispositivo del primo giudice sulle spese giudiziarie può pertanto rimanere invariato.

#### **E. 11**

Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierno giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari litigiosi in appello. Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1, 2, 3 e 4 del decreto cautelare impugnato sono così riformati: 1. L'istanza

cautelare è parzialmente accolta, nel senso che: a) AO 1 è condannato a versare a AP 1 in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 3595.– mensili indicizzati. b) AO 1 è condannato a versare per il figlio AP 3, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi mensili indicizzati: fr. 1860.– dal 1° giugno 2016 al 30 giugno 2017; fr. 1975.– dal 1° luglio 2017. c) La \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, è invitata a trattenere con effetto immediato dallo stipendio di AO 1 la somma di fr. 5455.– mensili dal giugno del 2016 (compreso) fino al giugno del 2017 (compreso) e di fr. 1975.– mensili dopo di allora, riversandola sul conto IBAN \_\_\_\_\_ intestato a AP 1 presso la Banca \_\_\_\_\_. Nel caso in cui i citati importi fossero versati al dipendente, ciò non avrà effetto liberatorio per il datore di lavoro. Per il resto l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato. II. Le spese di appello, di fr. 1700.– complessivi, da anticipare dagli appellanti, sono poste per metà a carico di questi ultimi e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili. III. Notificazione a: – avv.; – avv.; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.